Capitolo n. 107. — Prezzo dei terreni espropriati in forza dell'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491, e del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, del Regio decreto 23 gennaio 1921, n. 52, e del Regio decreto 3 aprile 1926, n. 618.

Capitolo n. 113. — Somme dovute dai Consorzi provinciali per la viticoltura e da versare alla Cassa depositi e prestiti in conto dei mutui concessi in base alla legge 5 gennaio 1929, n. 94, ed al testo unico 23 agosto 1917, n. 1474.

Capitolo n. 115. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai mutuatari dell'Agro romano e di altre zone del Regno in conto dei mutui loro concessi per il bonificamento agrario e pel dissodamento meccanico dei terreni, secondo le disposizioni del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, dei Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297, 28 novembre 1919, n. 2405, della legge 20 agosto 1921, n. 1177, e del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1315.

Capitolo n. 117. — Annualità d'ammortamento da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per estinzione dell'anticipazione accordata alle cessate Casse provinciali di Credito agrario di Cagliari e Sassari (ora Istituto di credito agrario per la Sardegna) a termini dell'articolo 90 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932.

MINISTERO PER LE CORPORAZIONI.

Capitolo n. 8. — Spese per telegrammi e canoni varî dovuti all'Amministrazione postale.

Capitolo n. 9. — Spese di liti.

Capitolo n. 10. — Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 13. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 14. — Contributo alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, tubercolosi e disoccupazione), e assicurazioni presso la Cassa nazionale degli infortuni a favore di personali varî. Indennità in caso di licenziamento o di cessazione dal servizio del personale straordinario e rispettive famiglie.

Capitolo n. 20. — Indennità agli ufficiali metrici per il giro di verificazione periodica stabilita dal regolamento per il servizio metrico approvato col Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, modificato col Regio decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, e col decreto ministeriale 31 marzo 1924, n. 5038, in esecuzione dell'articolo 189 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Capitolo n. 24. — Restituzioni e rimborsi di diritto di verificazione.

Capitolo n. 45. — Inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col Regio decreto 13 marzo 1904, n. 141, sugli infortuni degli operai sul lavoro e 73 e seguenti del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, sugli infortuni agricoli.

Capitolo n. 47. — Rimborso alla Cassa di maternità della quota a carico dello Stato per il sussidio di puerperio (testo unico 24 settembre 1923, n. 2157).

Capitolo n. 61. — Premi poliennali da conferirsi per l'industria agrumaria.

Capitolo n. 62. — Contributo all'Ente autonomo della fiera campionaria di Padova (Regio decreto 9 novembre 1925, n. 2032).

ELENCO N. 2.

Spese di riscossione delle entrate, per le quali possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari governativi, a termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Capitolo n. 103. — Spese per i servizi del Tesoro, pel trasporto fondi di tesoreria, acquisto di casse forti e recipienti per la conservazione di valori; per l'abbruciamento dei biglietti a debito dello Stato; pel servizio di vigilanza per lo scarto degli atti degli uffici esterni del Tesoro; retribuzioni ai diurnisti degli uffici del Tesoro; premio di prolungamento di orario a favore del personale degli uffici di controllo del Tesoro, presso l'officina di fabbricazione dei biglietti dell'Istituto di emissione e presso le cartiere; spese telegrafiche pel servizio di Regia tesoreria provinciale; aggio ed altre spese per l'accertamento e la riscossione delle entrate del Tesoro; spesa da rimborsarsi ai sindacati degli agenti di cambio per le comunicazioni giornaliere dei corsi dei cambi e delle rendite.